

Il giorno 25/05/2017, alle ore 16.00, in Pescara, presso lo studio del Presidente del collegio dei revisori dei conti, in Pescara, via Benedetto Croce n. 206, si è riunito il collegio dei revisori dei conti del Comune di Avezzano, presenti tutti i componenti e il sig. Dirigente dei Servizi finanziari per esaminare la certificazione della relazione di fine mandato, ex norma dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2011, tutte aventi ad oggetto la medesima questione oggetto della presente certificazione, ricevuta in data odierna dall'Ente.

Il documento ricevuto consta nella relazione di fine mandato predisposto l'11/04/2017 dal sig. Segretario comunale e dal Signor Dirigente dei servizi finanziari e nelle tabelle integrative, rettificative ed esplicative predisposte da quest'ultimo in data 24/05/2017, con riferimento alle informazioni esposte nelle certificazioni al rendiconto di bilancio.

Premesso

che il collegio ha riscontrato incongruenze tra i dati esposti nella relazione di fine mandato con le relazioni al rendiconto e i siquei adottate dai collegi dei revisori in carica tempo per tempo.

Tali incongruenze sono verosimilmente conseguenza della sperimentazione dell'armonizzazione contabile alla quale l'ente ha aderito con riferimento agli anni 2012/2013/2014;


Che sia gli schemi di dimostrazione dei risultati previsti nella relazione di fine mandato, sia gli schemi previsti nel siquei e gli schemi previsti nelle relazioni dei revisori al rendiconto, non sono perfettamente adeguati al sistema di rappresentazione delle informazioni proprie di un rendiconto armonizzato.

Inoltre, occorre tener conto che, perché negli anni in parola il sistema di armonizzazione contabile era in fase di sperimentazione:

- esso non conosceva regole definite; ma, appunto, erano in corso di definizione;
- lo sviluppo dei sistemi di elaborazione dei dati, conseguentemente, ha seguito l'evoluzione della sperimentazione in corso e dunque gli enti disponevano di gestionali in "rodaggio" e non già definiti; ciò, col risultato che non sempre – soprattutto con riferimento ai primi esercizi – erano (e per tali anni sono rimasti - adeguati nell'offrire un sistema di rappresentazione dei risultati che fosse anche conforme con le rappresentazioni dei risultati classiche, sulle quali, s'è detto, sono stati fondamentalmente basati gli schemi siquei, della relazione di fine mandato (prima delle integrazioni avanti indicati) o delle relazioni dei revisori;
- gli stessi principi contabili, che orientano il lavoro dei revisori e ne costituiscono lo standard di comportamento, non erano (e tutt'ora non sono) adeguati all'armonizzazione contabile. Ciò, con la conseguenza che non sempre le relazioni dei revisori, negli schemi classici, sono capaci di cogliere correttamente e di rappresentare adeguatamente i risultati di gestione di una contabilità armonizzata.

E, inoltre, qui bene dire che lo scrivente collegio ha assunto le funzioni nel luglio 2016 e che:

1. per la quasi totalità dell'arco temporale abbracciato dalla relazione (2012/2016) esso non è stato in carica;



pp 1/2

2. la propria attività non può essere riferita a documenti o a esercizi non oggetto del proprio mandato. Dunque essa non può spingersi alla revisione di rendiconti già oggetto di esame, di relazione e di certificazione dei precedenti collegi; né riguardare la veridicità del patrimonio informativo in essi contenuto, se tale specifico accertamento non costituisce preciso oggetto della attività di controllo.

Inoltre, tanto è eticamente non accettabile sulla scorta dei principi generali di revisione, né, del resto, è corrisposto ad esso alcun compenso per una siffatta attività, anche in considerazione delle responsabilità correlate;

E' qui necessario anche considerare che lo stesso testo della certificazione previsto nel decreto ministeriale del 2013:

*ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.*


non è d'immediata intellegibilità e non consente, nella sua rigidità, di distinguere esercizio per esercizio, considerata appunto la fase di sperimentazione citata e, con riferimento ai primi esercizi, la fluidità di criteri allora in corso di lavorazione; che, appunto perché sperimentali, all'esito di questa avrebbero trovato l'assetto definitivo. Infine, la stessa attestazione sulla *veridicità* delle informazioni non risulta conforme alle attività di controllo proprie del collegio dei revisori.

Il collegio chiede al sig. Dirigente dei servizi finanziari le certificazioni al bilancio, sottoscritte dai collegi dei revisori in carica tempo per tempo. Questi consegna al collegio le certificazioni al rendiconto relative agli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015.

Nelle considerazioni suesposte è da cogliere il fondamento, i limiti e la portata della presente certificazione, che riguarda un patrimonio informativo particolarmente composito. Dunque, il collegio controlla a campione le informazioni, composite nelle fonti, contenute nella relazione di fine mandato sulla scorta delle certificazioni in parola e, altresì - considerato che nella relazione di fine mandato, come integrata dal Sig. Dirigente dei servizi finanziari, oltre alle informazioni tratte dalle certificazioni in parola, vi sono informazioni tratte dai rendiconti -, i questionari siquei relativi agli anni pregressi (2012/2015), già acquisiti presso la corte dei conti; le relazioni dei collegi precedentemente in carica ai rendiconti 2012/2015; la relazione al rendiconto 2016 adottata dallo scrivente collegio.

All'esito del lavoro svolto, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Alle ore 19.57 previa predisposizione, condivisione e sottoscrizione del presente verbale, redatto in duplice copia, la riunione ha termine. Una copia del presente verbale è conservata agli atti del collegio, e l'altra copia è consegnata al sig. Dirigente dei servizi finanziari per gli adempimenti conseguenti.



PP 2/2